

TERMINI E CONDIZIONI DELL'ORDINE DI ACQUISTO

I presenti termini e condizioni, insieme a qualsiasi ordine di acquisto al quale sono allegati fisicamente o elettronicamente o in cui sono incorporati come riferimento, costituiscono l'"Ordine". "Fornitore" è l'entità nei cui confronti è emesso l'Ordine (come di seguito identificato). Fornitore e Acquirente costituiscono ognuno una "Parte" e nel loro insieme le "Parti". Il Fornitore si impegna a fornire prodotti, materiali, attrezzature o altre merci specificate sull'Ordine (la "Merce") e qualsiasi servizio specificato sull'Ordine (i "Servizi"). Se l'Ordine costituisce la formalizzazione di un accordo già esistente tra le Parti, i presenti termini e condizioni non sostituiscono le condizioni di tale accordo. L'ordine di acquisto servirà da verifica di eventuali conflitti con questi termini e condizioni. L'Ordine si intende accettato dal Fornitore nel momento in cui quest'ultimo inizia a fornire la Merce o i Servizi, a meno che non l'abbia già accettato in precedenza.

1. Consegna. Il Fornitore si impegna a consegnare la merce e i Servizi alla(e) data(e) di consegna indicata(e) nell'Ordine. Il rispetto dei tempi è un requisito essenziale. Se la consegna non avviene entro i tempi stabiliti, l'Acquirente può cancellare l'Ordine. Ad eccezione di quanto contrariamente indicato in maniera esplicita nel presente Ordine, la consegna avverrà presso la sede dell'Acquirente all'indirizzo riportato nell'Ordine o nel contratto di acquisto applicabile; il titolo e il rischio di perdita della Merce passeranno in capo all'Acquirente nel momento in cui quest'ultimo entrerà in possesso della Merce presso il punto di consegna stabilito.
2. Spedizione. Se nell'Ordine è specificato che il prezzo della Merce comprende il costo di spedizione, il Fornitore può spedire la Merce con le modalità di consegna abituali. Se l'Ordine non specifica che il prezzo della Merce comprende il costo di spedizione, il Fornitore si impegna a spedire la Merce come indicato o altresì approvato dall'Acquirente.
3. Manodopera e Materiali. Il Fornitore si impegna a fornire tutta la manodopera e i materiali (ad es. impianti, attrezzature e imballaggi) necessari all'esecuzione dell'Ordine, salvo quelli già forniti dall'Acquirente. Il Fornitore si assume la piena responsabilità, l'onere e il rischio di perdita per la custodia e la gestione sicure di tutti i materiali o le attrezzature dell'Acquirente che si trovano sotto la cura, la custodia e il controllo del Fornitore.
4. Acquisto dall'Acquirente. Il Fornitore si impegna a fornire o specificare i prodotti destinati a Merce e Servizi che, se idonei e nella misura massima possibile, incorporeranno i materiali prodotti dall'Acquirente.
5. Qualità. Il Fornitore si impegna a implementare, oltre che monitorare e migliorare in modo costante, un programma ufficiale di gestione della qualità incentrato sulla Merce. Il Fornitore si impegna a: (a) interagire con il responsabile del contratto dell'Acquirente; (b) comunicare all'Acquirente con sufficiente anticipo le modifiche apportate a componenti, materiali, processi di produzione, località o metodi di verifica (e il possibile effetto sull'Acquirente); e (c) eseguire una fase di prequalifica delle modifiche presso le sedi dell'Acquirente. Se richiesto dall'Acquirente, il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente un certificato di analisi completo e accurato di tutta la Merce spedita. Il Fornitore prende atto che l'Acquirente intende basarsi sul certificato di analisi e introdurre la Merce direttamente nel proprio processo di produzione senza eseguire ulteriori analisi. Il Fornitore si impegna a rispondere, come ragionevolmente indicato, a qualsiasi richiesta di azione correttiva avanzata dell'Acquirente (Richieste di Azioni Correttive da eseguirsi a cura del Fornitore) nel caso in cui la Merce consegnata non soddisfi i requisiti dell'Acquirente. Tale impegno comprende il completamento e la documentazione degli articoli in questione come indicato di seguito entro i vincoli temporali definiti dall'Acquirente: azioni di contenimento per ridurre al minimo l'ulteriore impatto, indagini sugli incidenti, determinazione delle cause all'origine del problema, contromisure per prevenire il ripetersi del problema e verifica dell'efficacia dei provvedimenti adottati. Se richiesto dall'Acquirente, il Fornitore si impegna a consentire la valutazione della qualità dei propri impianti di produzione. Il Fornitore si impegna a rispondere, come ragionevolmente indicato, a qualsiasi richiesta avanzata dall'Acquirente in merito ai piani di miglioramento basati sui risultati delle valutazioni della qualità o delle altre valutazioni svolte dall'Acquirente sulle performance del Fornitore. Il Fornitore si impegna a fornire le certificazioni o altri documenti richiesti dall'Acquirente. Gli stabilimenti di produzione del Fornitore che spediscono la Merce a una sede dell'Acquirente certificata per lo Standard del Sistema di Gestione della Qualità nel settore Automotive IATF 16949 o per lo Standard del Sistema di Gestione della Qualità nel settore Aerospaziale AS 9100 (versioni aggiornate) si impegnano a conseguire la certificazione ISO 9001 (versione aggiornata) presso un ente certificatore accreditato entro tre anni dal rilascio alla sede delle certificazioni IATF 16949 o AS 9100 oppure entro tre anni dalla data iniziale di fornitura della Merce a tale sede. Gli stabilimenti di produzione del Fornitore che spediscono la Merce a una sede dell'Acquirente certificata per lo Standard del Sistema di Gestione della Qualità nel settore Aerospaziale AS9100 (versione aggiornata) si impegnano a:
 - a) fornire il diritto di accesso a tutti gli impianti interessati dall'Ordine e a tutti i documenti applicabili per l'Acquirente, i clienti dell'Acquirente e le autorità normative;
 - b) soddisfare i requisiti utili affinché il Fornitore inoltri ai sub-fornitori i requisiti del cliente applicabili nei documenti d'acquisto, comprese le principali caratteristiche qualora richieste;
 - c) soddisfare i requisiti relativi a progettazione, testing, ispezione, verifica, uso delle tecniche statistiche e relative istruzioni per l'accettazione (compresi gli elementi critici e gli aspetti chiave) eventualmente specificati nei documenti di acquisto dell'Acquirente applicabili;
 - d) soddisfare i requisiti per i campioni di prova (metodo di produzione, numero, condizioni di deposito) eventualmente specificati nei documenti di acquisto;
 - e) informare l'Acquirente in merito alla Merce non conforme e ottenere dall'Acquirente l'approvazione per il relativo smaltimento;

- f) soddisfare i requisiti per la conservazione dei documenti come eventualmente specificato nella documentazione di acquisto dell'Acquirente;
- g) utilizzare procedure speciali per il reperimento delle materie prime approvate dai clienti dell'Acquirente come comunicato e richiesto;
- h) rispettare gli accordi di verifica e il metodo di rilascio del prodotto specificato nella documentazione d'acquisto all'atto della verifica della Merce presso i locali del Fornitore;
- i) non apportare modifiche alle materie prime (compresa la fonte di approvvigionamento), ai processi di produzione, ai metodi di test, al luogo di fabbricazione o qualsiasi altro cambiamento alla Merce fornita senza il consenso scritto preventivo dell'Acquirente.
6. Personale impegnato e Subappalto. Il Fornitore si impegna a fornire tutto il personale specificato nell'Ordine. I subappaltatori del Fornitore si impegnano ad agire conformemente agli obblighi del Fornitore e il Fornitore sarà responsabile di tale conformità; tuttavia, il Fornitore non potrà subappaltare alcuna attività senza il consenso dell'Acquirente.
7. Collaborazione indipendente. Il Fornitore è un collaboratore indipendente dell'Acquirente. Le persone e le aziende ingaggiate dal Fornitore agiscono sotto la responsabilità esclusiva e il controllo del Fornitore e non potranno essere considerati dipendenti, agenti o collaboratori dell'Acquirente.
8. Codice di Condotta per Fornitori. Il Venditore si impegna a rispettare il Codice di Condotta Professionale per Fornitori dell'Acquirente ("Codice di Condotta per Fornitori") consultabile sul sito web dell'Acquirente alla pagina http://www.dupont.com/general/suppliers/supplier-center/Supplier_Sust_and_Expectations.html e incorporato come riferimento nel presente Ordine, di cui è parte integrante. Nel caso in cui esistano divergenze tra il Codice di Condotta per Fornitori e i termini e le condizioni del presente Ordine, prevarranno questi ultimi. L'Acquirente può modificare in qualsiasi momento il Codice di Condotta per Fornitori dando comunicazione delle avvenute modifiche sul sito web dell'Acquirente all'indirizzo http://www.dupont.com/general/suppliers/supplier-center/Supplier_Sust_and_Expectations.html.
9. Luoghi di erogazione dei Servizi e Condizioni in vigore nelle sedi. Il Fornitore erogherà i Servizi solo dalle località approvate dall'Acquirente. Se i Servizi sono erogati presso le sedi dell'Acquirente, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le condizioni in vigore in tali sedi, comprese le politiche dell'Acquirente in materia di salute e sicurezza, abuso di sostanze e verifiche dei precedenti penali in vigore nella sede in oggetto.
10. Informazioni Riservate. Il Fornitore si impegna a proteggere tutte le informazioni dell'Acquirente classificate come confidenziali con almeno lo stesso livello di attenzione con cui il Fornitore protegge le proprie informazioni riservate, ma non inferiore a un livello di cura ragionevole. Il Fornitore si impegna a non usare o diffondere le informazioni riservate dell'Acquirente senza il consenso preventivo dell'Acquirente e a restituire all'Acquirente tali informazioni alla fine del periodo coperto dall'Ordine o su richiesta dell'Acquirente.
11. Proprietà Intellettuale. Il Fornitore concede irrevocabilmente all'Acquirente tutti i diritti, i titoli e gli interessi riferiti a qualsiasi prodotto di lavoro (ad es. disegni, progetti, piani, resoconti, studi, altro materiale scritto o software) sviluppato per l'Acquirente ai sensi dell'Ordine. Questa concessione esclude le proprietà intellettuali già esistenti del Fornitore (comprese eventuali modifiche o migliorie) assegnate all'Acquirente ai sensi dell'Ordine. Il Fornitore assegna all'Acquirente una licenza non esclusiva, gratuita, mondiale, perpetua che consente all'Acquirente (e alle entità ad esso affiliate e ai rispettivi fornitori terzi) di utilizzare tali proprietà intellettuali esistenti in relazione alla Merce o ai Servizi. L'Acquirente mantiene tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi ai propri dati e alle altre proprietà intellettuali (e materiali), e il Fornitore si impegna a non utilizzarli (ad eccezione di quanto necessario per l'esecuzione dell'Ordine).
12. Pubblicità. Il Fornitore si impegna a: (a) non usare il nome, il nome commerciale, l'ovale, i marchi commerciali, i marchi di servizio o i loghi dell'Acquirente con qualsiasi modalità non approvata dall'Acquirente; oppure (b) non affermare (direttamente o indirettamente) che qualsiasi prodotto o servizio offerto dal Fornitore sia stato approvato o avallato dall'Acquirente.
13. Fattura e Pagamento. Dopo la consegna della Merce o alla fine di ciascun mese per i Servizi, il Fornitore invierà una fattura all'indirizzo specificato nell'Ordine per i compensi, le imposte e, se rimborsabili, le spese applicabili alla Merce consegnata e ai Servizi erogati. La fattura emessa dal Fornitore dovrà essere corredata dalla documentazione che l'Acquirente ritiene adeguata al fine di verificare gli importi fatturati e sarà nel formato richiesto dall'Acquirente. Le fatture incomplete o non corrette non saranno contabilizzate o pagate. Tutte le spese, gli addebiti e i costi sono inclusi nei compensi e non saranno rimborsati. L'Acquirente si impegna a pagare il Fornitore (tramite trasferimento elettronico di fondi, bonifico bancario o assegno, a discrezione dell'Acquirente) entro 90 giorni dal ricevimento della fattura debitamente elaborata e corretta e il pagamento sarà effettuato alla data di scadenza o dopo tale data, in base alla giurisdizione locale applicabile.
14. Imposte e tasse. L'Acquirente e il Fornitore saranno ambedue responsabili del pagamento, con le modalità previste dalle leggi di qualsiasi autorità regolarmente costituita avente giurisdizione sull'Ordine, di tutte le imposte e le soprattasse che gravano rispettivamente sulle parti ai sensi delle leggi di tale giurisdizione.
15. Revisioni contabili. Previa comunicazione dell'Acquirente, il Fornitore si impegna a concedere all'Acquirente (e ai rispettivi contabili e revisori) l'accesso ai locali e ai documenti del Fornitore (ad eccezione dei documenti interni relativi ai costi del Fornitore) al fine di consentire all'Acquirente di verificare la conformità con il presente Ordine, compreso il controllo dell'accuratezza delle spese.
16. Conformità normativa. Il Fornitore garantisce il rispetto di tutte le leggi, le norme, le ordinanze e i regolamenti applicabili alla produzione, alla vendita e alla consegna delle merci e dei servizi specificati nell'Ordine. La violazione di tali regolamenti consentirà all'Acquirente di rescindere l'Ordine.
17. Inventari di Sostanze Chimiche. Il Fornitore si impegna a non spedire sostanze chimiche il cui nome non sia specificato nella Scheda Dati di Sicurezza o nell'Ordine. Nella misura in cui la Merce o le sostanze in essa contenute rientrano nell'ambito della

legge TSCA e dei regolamenti in materia di PCB, il Fornitore certifica che: (a) tutte le sostanze chimiche soggette alla Toxic Substances Control Act (TSCA – Legge sul controllo delle sostanze tossiche) fornite all'Acquirente sono correttamente elencate nell'Inventario delle Sostanze Chimiche della TSCA o rientrano in una delle esenzioni; (b) i Bifenili Policlorurati (Polychlorinated Biphenyls - PCB) non sono presenti nei materiali forniti all'Acquirente, oppure sono presenti solo a causa di un difetto di fabbricazione o dell'incauta importazione, anche se il Fornitore ha rispettato tutti i regolamenti PCB. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore si impegna a fornire prontamente all'Acquirente la composizione chimica completa delle sostanze fornite ai sensi dell'Ordine e qualsiasi altra informazione o certificazione richiesta dall'Acquirente.

18. **REACH.** Nella misura in cui la Merce o le sostanze in essa contenute rientrano nell'ambito del regolamento REACH, il Fornitore certifica che tutte le sostanze chimiche soggette al Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la Registrazione, la Valutazione, l'Autorizzazione e la Limitazione delle Sostanze Chimiche (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - REACH) fornite all'Acquirente sono state correttamente depositate per la registrazione all'Agenzia europea per le Sostanze Chimiche (European Chemicals Agency) conformemente alle date di scadenza obbligatorie per la registrazione oppure che tale registrazione è soggetta a esenzione. Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Acquirente la presenza nell'elenco delle sostanze candidate di Sostanze Estremamente Problematiche (Substances of Very High Concern - SVHC) con concentrazione superiore allo 0,1% wt/wt, compresi i nuovi inserimenti che di solito sono aggiunti due volte all'anno a giugno e dicembre (vedi <http://echa.europa.eu/candidate-list-table>). La concentrazione di SVHC nell'elenco di sostanze candidate deve essere calcolata per ogni materiale, secondo la decisione della Corte di giustizia europea del 10 settembre 2015 (vedi <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150100en.pdf>). Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore si impegna a comunicare prontamente all'Acquirente la composizione chimica completa delle sostanze fornite ai sensi dell'Ordine e qualsiasi altra informazione o certificazione richiesta dall'Acquirente.
19. **Garanzia.** Il Fornitore dichiara e garantisce: (a) di trasferire il titolo di proprietà della Merce (libero da qualsiasi rivendicazione, vincolo o onere), di avere sufficiente diritto, titolo e interesse per attribuire i diritti di proprietà e concedere le licenze di cui al presente documento e che la Merce e i Servizi (e il processo di produzione della Merce e l'uso dei Servizi) non violano i diritti proprietari di terzi; (b) che la Merce e i Servizi soddisfano le specifiche e le descrizioni citate nell'Ordine; (c) che la Merce si presenta simile dal punto di vista commerciale alla merce precedente, è libera da agenti contaminanti ed è commerciabile dal punto di vista della qualità; (d) che la Merce costituita da attrezzature (comprese le relative parti) è nuova, esente da difetti relativi a materiali, manodopera e progettazione ed è idonea all'uso specifico; (e) che i Servizi saranno erogati in modo valido, tempestivo e professionale da personale qualificato e conformemente all'Ordine e alle best practice. La Merce costituita da attrezzature (comprese le relative parti) sarà conforme alle garanzie di cui alle clausole (b), (c) e (d) per 24 mesi dalla data di installazione o avviamento, oppure 30 mesi dalla data di spedizione, secondo quale delle due opzioni sia più ampia. A discrezione dell'Acquirente e se applicabile, il Fornitore si impegna a riparare prontamente le apparecchiature non conformi, a sostituire la Merce non conforme, a erogare nuovamente i Servizi non conformi, a rimborsare il prezzo di acquisto di Merce e Servizi non conformi o restituire i costi di riparazione sostenuti dall'Acquirente per le attrezzature non conformi.
20. **Indennità.** Il Fornitore si impegna a sollevare e mantenere indenne l'Acquirente da e contro qualsiasi perdita, responsabilità (inclusi accordi, giudizi, multe e sanzioni) o costo (inclusi parcelle legali ragionevoli, spese giudiziarie e costi per altre controversie) relativi a qualsiasi azione legale, causa o procedimento intentati contro l'Acquirente da terze parti (inclusi i dipendenti delle Parti o di agenzie governative) che si appellano ad azioni od omissioni (compresa quella che costituirebbe negligenza, condotta dolosa o violazione dell'Ordine) compiute dal Fornitore (o dai rispettivi subappaltatori).
21. **Assicurazione.** Il Fornitore si impegna a mantenere attive, con compagnie assicurative autorizzate ad operare nelle zone in cui la Merce è fornita e i Servizi sono erogati, polizze assicurative dei tipi e per gli importi ragionevolmente e abitualmente (o legalmente) richiesti.
22. **Durata e Termine.** L'Ordine continuerà per il periodo specificato (oppure, se non specificato, fino al completamento) salvo cessazione anticipata (totale o parziale): (a) come indicato nel presente documento; (b) dall'Acquirente, con o senza motivazione, previa comunicazione immediata; oppure (c) dal Fornitore se l'Acquirente non pone rimedio a una violazione entro 30 giorni dalla notifica. Qualsiasi risoluzione consentita (o scadenza) avverrà senza alcuna penalità (comprese le imposte dovute per la risoluzione) e non sottrae né libera le Parti da qualsiasi diritto, responsabilità o obbligo spettante ai sensi della legge o dell'Ordine.
23. **Inadempimento giustificato.** Se una delle Parti non può svolgere il proprio compito a causa di incendi, inondazioni, uragani, terremoti, altri elementi della natura, guerre, atti di terrorismo, sommosse, ribellioni, rivoluzioni o disordini civili, la Parte interessata sarà giustificata per la mancata esecuzione finché l'evento continua; a condizione che l'evento vada al di là del ragionevole controllo della Parte interessata (e non possa essere evitato adottando ragionevoli precauzioni) e tale Parte cerchi diligentemente di ricominciare prontamente l'esecuzione. La Parte interessata comunicherà prontamente all'altra Parte l'evento e, se la mancata esecuzione continua per sette giorni (o più), l'altra può terminare l'Ordine (o la porzione pertinente). Il Fornitore si impegna a ripartire eventuali penurie di Merce tra l'Acquirente e gli altri clienti del Fornitore in proporzione alle quantità fornite durante l'anno precedente.
24. **Comunicazioni.** Tutte le comunicazioni e le approvazioni ai sensi dell'Ordine avverranno in forma scritta e saranno considerate consegnate alla Parte ricevente quando: (a) sono ricevute al numero da fax specificato; (b) consegnate a mano alla persona interessata all'indirizzo specificato; o (c) recapitate via lettera raccomandata o assicurata, con avviso di ricevimento, alla persona interessata all'indirizzo specificato. Se una delle Parti non specifica tali informazioni, sarà utilizzato l'indirizzo indicato sull'Ordine. Le Parti possono modificare le rispettive informazioni con preavviso di 10 giorni all'altra Parte.
25. **Legge applicabile e Foro competente.** Il presente Ordine e la relativa esecuzione sono regolamentati dalle leggi in vigore nel luogo di destinazione delle consegne, con l'esclusione delle clausole di tali leggi riguardanti i conflitti di legge. Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Merce, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. Eventuali

controversie derivanti da o collegate all'Ordine saranno sottoposte esclusivamente al tribunale competente nella località di consegna della Merce.

26. Separabilità. Ciascuna clausola del presente documento si applica solo nella misura consentita dalle leggi applicabili.
27. Intero Accordo. L'Ordine annulla e sostituisce tutte le discussioni e gli accordi precedenti e costituisce l'intero accordo tra le Parti rispetto all'oggetto in questione.